



## 2015 nuove regole sui rimborsi IVA

Art. 13, D.Lgs. 175/2014 – In vigore dal 1° gennaio 2015

Il nuovo art. 38 – bis del D.P.R. 633/1972 , modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 175/2014 - Semplificazioni fiscali pubblicato nella G.U. 28.11.2014 n. 288 modifica la disciplina in materia di rimborsi Iva.

Dalle dichiarazioni e istanze presentate a decorrere dall'anno 2015 :

- i rimborsi previsti nell'art. 30, D.P.R. 633/1972, sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di **dichiarazione annuale**, entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione;

- sugli stessi trova applicazione il riconoscimento degli **interessi**, nella misura del 2% annuo, con decorrenza dal 90° giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, eventualmente non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi 15 giorni.

Indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto richiedente, i rimborsi inferiori a euro 15.000,00 sono effettuati senza presentazione di garanzie fideiussorie ( comma 3 art 38-bis ).

Se invece la richiesta di rimborso supera i 15.000,00 euro, si dovrà distinguere in relazione alla tipologia di contribuente, ovvero contribuenti virtuosi e contribuenti non virtuosi.

I rimborsi eccedenti la soglia di euro 15.000 potranno essere eseguiti **senza la presentazione della garanzia**:

- previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza (trimestrale) da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il **visto di conformità** o la **sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo**;
- a condizione che alla dichiarazione o istanza sia allegata una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, a norma dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente:

1. il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40%;
2. la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata;
3. l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
3. non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
4. sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.

Al comma 6 è precisato che la presentazione della garanzia non rende necessaria l'apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo.



I soggetti che presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, **dovranno presentare la garanzia fideiussoria.**

I soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività, con rimborso superiore a euro 15.000, dovranno presentare preventivamente la garanzia fideiussoria.

**Sono comunque tenuti alla presentazione della garanzia, per rimborsi di ammontare superiore a euro 15.000,00, i seguenti soggetti:**

- i soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di 2 anni, diversi dalle imprese start-up innovative di cui all'art. 25, D.L. 179/2012, conv. con modif. dalla L. 221/2012;
- i soggetti passivi ai quali, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
  1. al 10% degli importi dichiarati se questi non superano euro 150.000;
  2. al 5% degli importi dichiarati se questi superano euro 150.000 ma non superano euro 1.500.000;
  3. all'1% degli importi dichiarati, o comunque a euro 150.000, se gli importi dichiarati superano euro 1.500.000.

Vicenza, dicembre 2014

**CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI SRL**